



Le regole applicabili alla veleggiata sono quelle dettate dal “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, emendato dall’IMO con risoluzione A 464 (XII) adottata il 19.11.1981”, comunemente conosciuto con l’acronimo COLREG 72/1981 (di seguito “Regole”).

Di seguito si riporta una sintesi delle Regole maggiormente rilevanti.

Parte A – Disposizioni comuni (Rules 1-3)

Regola 1 Applicazione

Le Regole si applicano a tutte le navi in alto mare e in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima.

Regola 2 Responsabilità

Il proprietario, il comandante e l’equipaggio devono attenersi ad una condotta prudente, improntata all’ordinaria buona arte marinaresca, anche in funzione delle circostanze speciali che di volta in volta si incontrano.

Regola 3 Definizioni generali

Le imbarcazioni a vela sono definite come “qualsiasi barca che navighi a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purché non utilizzata in quel momento”.

Parte B – Regole di governo e manovra – Sezione I

Regola 5 Servizio di vedetta

Ogni imbarcazione deve mantenere con ogni mezzo (vista/radar/audio) un servizio di vedetta costante, adeguato alle circostanze in modo da effettuare una piena valutazione della situazione e del rischio di collisione.

Regola 6 Velocità di sicurezza

Ogni imbarcazione deve sempre procedere a velocità di sicurezza; la Regola descrive i fattori che bisogna tener da conto nel determinare la velocità di sicurezza (visibilità, densità del traffico, manovrabilità, stato del vento e del mare)

Regola 7 Rischio di abbordaggio

Ogni imbarcazione deve usare tutti i mezzi a disposizione per evitare la collisione e, in caso di dubbio, il rischio di collisione deve essere considerato sussistente.

Regola 8 Manovra per evitare l'abbordaggio

Ogni manovra per evitare la collisione deve essere eseguita con decisione e margine di tempo sufficiente; ogni variazione di rotta e velocità deve essere sufficientemente ampia da risultare evidente all'altra imbarcazione. Nel caso in cui lo spazio acqueo lo consenta, anche la sola variazione di rotta può essere considerata efficace per evitare la collisione.

In caso di valutazione incerta della situazione, l'imbarcazione deve diminuire la velocità, fermarsi o invertire la rotta.

Regola 12. Navi a vela.

a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento; iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

b) Ai fini della presente Regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

Tuttavia, si veda anche la Regola 18 (sotto).

Regola 13 – Imbarcazione che ne raggiunge un'altra.

L'imbarcazione che sorraggiunge deve lasciare libera rotta all'imbarcazione raggiunta. Un'imbarcazione è considerata "sorraggiungente" se si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5° a poppavia del traverso di quest'ultima.

Regola 18. Responsabilità tra navi

a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar libera la rotta: i) ad una nave che non governa; ii) ad una nave con manovrabilità limitata; iii) ad una nave intenta a pescare; iv) ad un'imbarcazione a vela. b) Un'imbarcazione a vela durante la navigazione deve lasciar libera la rotta: i) ad una nave che non governa; ii) ad una nave con manovrabilità limitata; iii) ad una barca intenta a pescare. [...omissis...]

Per nave che non governa si intende una nave che per circostanze eccezionali è impossibilitata a manovrare come richiesto dalle Regole e pertanto non è in grado di lasciare la rotta libera. Per nave con manovrabilità limitata si intende, invece, qualsiasi imbarcazione che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in quel momento ha una possibilità di manovra minore di quella richiesta dalle Regole e pertanto non può lasciare la rotta libera.